



*Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Il Capo della Direzione*

Roma, 15.11.2011

ID 993439

Oggetto: Circolare esplicativa in materia di attività di prestazione di servizi di pagamento (*money transfer*) per conto di istituti comunitari.

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in ordine al regime giuridico da riservare ai soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento (c.d. *money transfer*) per conto di istituti comunitari, sulla base della recente evoluzione normativa. In particolare, è stato chiesto se gli agenti che operano in Italia per conto di *money transfer* comunitari abbiano l'obbligo di iscriversi nell'albo degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 128-quater del TUB.

Al riguardo, va fatto presente che il quadro normativo di riferimento si compone di un complesso insieme di disposizioni comunitarie e di norme nazionali volto a tutelare la clientela, attraverso il miglioramento della qualità dei servizi di pagamento e la promozione di una maggiore concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, in coerenza con il processo di integrazione europea avviato con il progetto SEPA.

La direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE), anche nota come PSD (*Payment services directive*), recepita con il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 che modifica il Titolo V ter del Testo unico bancario, ha introdotto, con operatività dal mese di aprile 2011, la figura dell'istituto di pagamento, ossia del nuovo operatore finanziario deputato a svolgere l'attività di servizi di pagamento, ivi

comprese le rimesse di denaro da/verso l'estero. La direttiva PSD adotta un approccio regolamentare di armonizzazione massima e consente agli istituti di pagamento, una volta ottenuta l'autorizzazione in uno Stato membro, di prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, in regime di libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento, a condizione che tali servizi siano coperti dall'autorizzazione stessa. La libera circolazione all'interno dell'Unione europea si fonda sull'applicazione dei principi del mutuo riconoscimento e del controllo da parte delle autorità del paese d'origine (*home country control*). In tale cornice di riferimento, ad un istituto di pagamento è consentito prestare servizi di pagamento mediante un agente, sia nello Stato in cui ha ottenuto l'autorizzazione, sia in un altro Stato membro, nel rispetto delle condizioni fissate dagli articoli 17 e 25 della direttiva PSD.

In Italia, per la prestazione dei servizi di pagamento per il tramite di un agente occorre tenere a mente le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, che ha recepito la direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo. Il citato d.lgs. 141/2010 ha rivisitato il regime degli intermediari non bancari e dei canali distributivi, riservando l'esercizio professionale dell'attività di agente in attività finanziaria ai soggetti iscritti in un elenco tenuto da un apposito Organismo. Per gli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento è prevista l'istituzione di una apposita sezione del citato elenco. Tale riserva di attività, tuttavia, non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti comunitari.

Le richiamate disposizioni di fonte comunitaria ed interna sono applicabili anche al servizio di rimesse di denaro. Ne deriva che gli agenti *money transfer* che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento comunitari sono sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione (*home country control*) e, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 114-decies e 128-quater, comma 7, del TUB, tali soggetti, pur operanti in Italia, non sono tenuti ad iscriversi nella citata sezione speciale dell'albo degli agenti in attività finanziaria. Essi, viceversa, devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine, in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, dei relativi agenti e delle succursali.

Considerato il principio della territorialità che governa l'applicazione di alcune regole della PSD nonché della normativa antiriciclaggio, si fa presente, infine, che la prestazione di servizi di pagamento in Italia da parte di agenti esteri è assoggettata alle disposizioni contenute nel Titolo II (Diritti e Obblighi delle parti) e nel Titolo IV

(Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi) del d.lgs. 11/2010 nonché alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio.

La presente circolare è condivisa con la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza.

(Giuseppe Maresca)

Firmato digitalmente da:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Maresca', written in a cursive style.